

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3768

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, BREDA, ROMANO, DELL'UNTO,  
BARBALACE, SACCONI, SPINI**

*Presentata il 13 maggio 1986*

**Principi generali per la regolamentazione degli zoo,  
pubblici e privati, e norme generali per la loro conduzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mediante questa proposta di legge si intende creare una precisa regolamentazione per la gestione ed il miglioramento qualitativo degli zoo posti sul territorio nazionale. Appare infatti indilazionabile il porre severe limitazioni ed il fissare criteri generali per evitare il proliferare di zoo gestiti con fine esclusivamente commerciale e privi di qualsiasi finalità educativa e scientifica.

Appare ormai chiaro che gli zoo debbano essere gestiti come centri finalizzati alla realizzazione di programmi scientifici e didattici senza i quali diventa del tutto inutile mantenere animali in uno stato di cattività che risulta essere del tutto fine a se stesso. Per questo è necessario che l'apertura o la conduzione di uno zoo già

esistente sia subordinata al rilascio di una licenza che potrà essere concessa solo ed esclusivamente in presenza di requisiti di serietà ed affidabilità che giustifichino la necessità dello zoo.

In particolare la presente proposta di legge prevede:

a) all'articolo 1 la definizione di zoo; all'articolo 2 l'obbligo di essere muniti di una licenza per poter mantenere od installare un giardino zoologico. Detta licenza dovrà essere rilasciata dall'istituendo Ministero dell'ambiente previo accertamento dei requisiti indispensabili ai fini della presente legge;

b) all'articolo 3 la creazione di un comitato tecnico scientifico al quale verrà demandato il compito di accertare la pre-

senza dei requisiti per la concessione della licenza. Al comitato sono altresì attribuiti compiti di studio e valutazione dei progetti di conservazione e di quant'altro attinente, sotto un profilo tecnico-scientifico, alla presente legge;

c) agli articoli 4, 5, 6,7 e 8 le modalità per il rilascio della licenza ed i relativi adempimenti che dovranno essere espletati a cura dei titolari di zoo. Si sottolinea in particolare l'articolo 8 che sancisce quelli che sono considerati i requisiti necessari per poter ottenere il rilascio della licenza;

d) all'articolo 10 la durata della licenza che viene fissata in anni tre con possibilità di rinnovamento qualora vengano mantenuti i requisiti previsti all'atto del rilascio;

e) all'articolo 12 si stabilisce l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico sul quale dovranno essere annotati gli animali che entrano e che escono dallo zoo. Soltanto con quest'obbligo è possibile evitare che gli zoo possano essere utilizzati per fini differenti da quelli previsti dalla presente legge;

f) all'articolo 15 si stabilisce l'obbligo di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi. Questo punto è di particolare interesse in quanto soltanto con questa copertura, attualmente utilizzata da pochi zoo, si può evitare che eventuali incidenti possano compromettere la stabilità economica di uno zoo con conseguente ed immediato danno per gli animali ospitati;

g) all'articolo 16 viene indicato il divieto di detenere, salvo casi particolari di volta in volta autorizzati, animali di cattura con conseguente tutela del patrimonio faunistico internazionale. Attualmente non vi è alcuna necessità di ricorrere ad animali di cattura data la possibilità riproduttiva di quelli presenti al-

l'interno degli zoo già esistenti, nazionali ed internazionali;

h) all'articolo 17 viene indicato il divieto di commercializzare animali degli zoo a privati od enti non riconosciuti ai fini della presente legge con sola esclusione degli zoo esteri. Con la rigida applicazione del dettato di questo articolo si eviterà il proliferare di privati che detengono animali selvatici spesso in condizioni di precarietà e di pericolo. Quei privati che in presenza di particolari requisiti volessero ottenere il diritto ad ospitare particolari animali potranno ottenere la licenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18;

i) all'articolo 23 si precisa il divieto di installare nuovi zoo per la durata di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge. Detta prescrizione è da intendersi necessaria al fine di poter meglio organizzare gli zoo già esistenti sul territorio ed evitare una inutile proliferazione di strutture che non potrebbero assolvere i compiti affidatigli dalla presente legge.

Soltanto con una precisa regolamentazione di questo delicato settore si potranno avere tutte quelle garanzie, considerate indispensabili, volte ad ottenere l'eliminazione di inutili sofferenze per gli animali ed il fine esclusivamente speculativo degli zoo. Gli zoo hanno ragione d'essere solo ed esclusivamente se vi sono delle motivazioni scientifiche ed educative che possono parzialmente giustificare la riduzione in cattività degli animali. Lo zoo non deve più essere una collezione di animali esposti per il piacere dell'individuo ma deve poter contribuire alla realizzazione di programmi scientifici, con particolare attenzione verso le tecniche conservative. In quest'ottica lo zoo dovrà costituire una importante banca genetica per la reintroduzione di animali allo stato libero e per preservarli dal pericolo d'estinzione.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## ART. 1.

*(Definizione di zoo).*

1. Sono considerati zoo, ai fini della presente legge, tutte le strutture aventi carattere permanente, pubbliche o private, che mantengono animali selvatici in cattività in luoghi aperti al pubblico.

## ART. 2.

*(Obbligo della licenza).*

1. La creazione o il mantenimento di uno zoo sono subordinati alla concessione di una licenza rilasciata dal Ministero dell'ambiente. È vietato creare o mantenere zoo che non abbiano i requisiti previsti dalla presente legge.

## ART. 3.

*(Comitato tecnico-scientifico).*

1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito un comitato tecnico-scientifico per il controllo degli zoo composto da un rappresentante del Ministero, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante della Direzione generale dei vigili del fuoco, da un rappresentante della Direzione generale dei servizi veterinari, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, da un rappresentante del Consiglio nazionale

delle ricerche, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Unione giardini zoologici, da un rappresentante dell'Associazione musei scientifici ed orti botanici, da un rappresentante dell'Ente nazionale protezione animali, da un rappresentante del World wildlife fund, da un rappresentante della Lega italiana protezione uccelli, da un laureato in biologia designato dalle associazioni zoologiche, e da un laureato in biologia designato dalle associazioni protezionistiche.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni e delle revocche delle varie organizzazioni od associazioni ed è presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato.

3. Il comitato deve essere costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni tre anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

4. Al comitato sono conferiti compiti di studio e ricerca per:

a) la valutazione di progetti conservativi da realizzarsi all'interno degli zoo con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca;

b) la valutazione dei mezzi di confinamento degli animali e della ricostruzione degli *habitat*;

c) la protezione e la tutela degli animali selvatici ospitati negli zoo;

d) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

5. Il comitato ha anche il compito di fornire il parere vincolante per la concessione od il diniego della licenza prevista dall'articolo 2 e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie od alle normative internazionali in materia di protezione degli animali negli zoo.

CAPO II  
NORME DI ESERCIZIO  
DEGLI ZOO

## ART. 4.

*(Attivazione di uno zoo).*

1. È fatto obbligo a chiunque voglia attivare uno zoo presentare domanda di licenza prima dell'inizio dei lavori, di qualsiasi natura essi siano, per la costruzione e l'impianto del medesimo. Detta domanda deve essere presentata al Ministero dell'ambiente con le modalità di cui all'articolo 6.

## ART. 5.

*(Adeguamento degli zoo esistenti).*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari degli zoo esistenti sul territorio nazionale presentano domanda per la concessione della licenza con le modalità di cui all'articolo 6. I titolari di zoo che non si avvalgano di detta possibilità dovranno chiudere lo zoo e provvedere al trasferimento degli animali entro otto mesi dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda per la concessione della licenza.

2. Nel caso in cui il titolare dello zoo che deve essere soppresso non procedesse nei termini previsti verrà demandato alla prefettura della provincia in cui è ubicato lo zoo il compito di provvedere agli adempimenti previsti; le spese di esecuzione sono a carico del titolare dello zoo medesimo.

3. Chiunque abbia uno zoo non aperto al pubblico e non si avvalga di quanto previsto dal presente articolo non può richiedere la licenza di cui all'articolo 2 per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 6.

(*Richiesta della licenza*).

1. Il proprietario dello zoo, all'atto della presentazione della domanda per la concessione della licenza, deve versare una tassa, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, e produrre la seguente documentazione:

a) estensione dell'area dello zoo con l'esatta denominazione dei comuni ove è ubicato;

b) parere favorevole del comune o dei comuni ove è ubicato lo zoo;

c) numero e dimensione degli spazi destinati agli animali con indicata, per ogni area, la specie animale, il numero degli esemplari ed i mezzi di confinamento adottati. Deve inoltre essere specificato l'arredo dello spazio destinato ad ogni singola specie con particolare riferimento alla ricostruzione dell'*habitat*;

d) numero e planimetrie delle strutture igienico-sanitarie, didattiche e scientifiche.

2. La presentazione di notizie mendaci o la realizzazione di lavori in difformità da quanto presentato al comitato comporta il diniego, o l'immediato ritiro della licenza e l'applicazione di quanto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 5.

## ART. 7.

(*Diniego della licenza*).

1. Il rilascio della licenza, pur essendo subordinato al parere del comitato di cui all'articolo 3, non può comunque avvenire nei seguenti casi:

a) se lo zoo persegue esclusivi fini commerciali e non possiede nessun interesse scientifico, educativo e di conservazione;

b) se lo zoo possiede strutture tali da creare situazioni di pericolo o far subire maltrattamenti agli animali ospitati;



c) se lo zoo è abbinato ad un'attività commerciale per la vendita o l'importazione a scopo commerciale di animali;

d) se si tratta di zoo safari non dotati di propri mezzi elettrici, o comunque non inquinanti, per l'accesso agli spazi che ospitano gli animali e che quindi consentano l'ingresso di veicoli ad emissione di gas.

#### ART. 8.

##### *(Concessione della licenza).*

1. Sono considerati requisiti essenziali per la concessione della licenza:

a) la realizzazione di mezzi di confinamento idonei per ciascuna specie e la ricostruzione dei relativi *habitat* nonché la disponibilità di spazi sufficienti per ciascun animale;

b) la creazione di adeguati mezzi di divulgazione volti a promuovere la conoscenza ed il rispetto degli animali;

c) l'adeguatezza delle infrastrutture con particolare riguardo a quelle veterinarie, scientifiche e didattiche;

d) l'installazione di laboratori di ricerca propri che potranno essere messi a disposizione delle università e degli istituti di ricerca per la realizzazione, in particolare, di studi sulle tecniche di conservazione e riproduzione di animali in pericolo di estinzione;

e) la disponibilità di un centro di raccolta e cura di animali selvatici feriti, o comunque temporaneamente inabili, finalizzato alla loro reintroduzione nell'ambiente naturale. Inoltre in detto centro potranno essere ospitati animali selvatici sequestrati in virtù delle norme vigenti;

f) la possibilità di realizzare filmati, corsi e pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo.

2. Per il rilascio della licenza il comitato valuta la presenza dei requisiti di cui

sopra e fornisce le indicazioni tecniche per la loro realizzazione che verranno successivamente notificate, non oltre trenta giorni dalla delibera del comitato, al richiedente il quale è tenuto a sottoscriverle. Nel caso la domanda di concessione non possa essere accolta in quanto difforme dalla presente legge il presentatore ha tempo due mesi dalla notifica per presentare una nuova domanda emendata delle parti non conformi. Nel caso anche questa venga rigettata il richiedente non ha diritto di ripresentarla.

ART. 9.

*(Deroga per gli zoo esistenti).*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 i proprietari degli zoo esistenti all'entrata in vigore della presente legge possono presentare al comitato la domanda per la concessione della licenza indicando le strutture già presenti nello zoo ed indicando inoltre i modi di adeguamento alle norme della presente legge. Detto adeguamento deve comunque essere attuato in un tempo non superiore a due anni dalla notifica, a cura del comitato, delle modifiche da attuarsi.

2. Nel caso di inadempienza nell'adeguamento prescritto dal comitato si procederà ai sensi dell'articolo 5.

ART. 10.

*(Durata della licenza).*

1. La licenza ha una durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovata solo previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Allo scadere della licenza il comitato ha facoltà di indicare le modifiche o le ristrutturazioni che devono essere poste in atto ed il titolare dello zoo ha l'obbligo di effettuarle entro un anno dalla notifica se sono opere di restauro o ristrutturazione ed entro due anni se sono rifacimenti.

2. La licenza può essere non rinnovata soltanto in caso di mancato adempimento alle prescrizioni del comitato od in caso di reiterate violazioni ai disposti della presente legge che non possono essere, comunque, inferiori a tre o superiori a cinque nell'arco dei tre anni di validità della licenza.

ART. 11.

*(Osservanza delle leggi vigenti).*

1. La licenza non può essere comunque concessa in mancanza dei nulla osta delle autorità preposte in materia di pubblica sicurezza e degli adempimenti di legge relativi ai luoghi di pubblico intrattenimento.

CAPO III

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI —  
DIVIETI

ART. 12.

*(Obbligo delle registrazioni).*

1. Il titolare dello zoo deve tenere dei registri di carico e scarico degli animali ed effettuare un inventario al 1° gennaio di ogni anno. I registri devono essere conformi a quanto stabilito dall'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge e devono essere vidimati dal Ministero dell'ambiente o da uffici periferici da questo indicati.

ART. 13.

*(Modalità di tenuta dei registri).*

1. Tutti i singoli animali presenti nel parco devono essere annotati, al momento

del loro ingresso, sul registro di carico e scarico con tutte le indicazioni previste dall'allegato A. Questa prescrizione è obbligatoria anche per gli animali eventualmente nati nello zoo. Devono essere altresì annotate le cessioni, i prestiti, le morti e quant'altro modifichi la consistenza del patrimonio faunistico. Nel caso di morte di animali facenti parte, all'atto della morte, delle appendici I e II della CITES è fatto obbligo di allegare al registro il referto necroscopico stilato da un ente pubblico ed indicare l'utilizzo del cadavere.

2. I registri devono essere scritti con inchiostro indelebile e non sono ammesse cancellazioni, correzioni od alterazioni di qualsiasi natura dei dati in essi contenuti. Eventuali errori devono essere evidenziati con una sottolineatura ed i dati esatti sono riscritti nella riga sottostante.

#### ART. 14.

*(Obbligo della presentazione).*

1. I registri di carico e scarico devono essere sempre presenti all'interno dello zoo e devono essere esibiti, dietro semplice richiesta, ai funzionari addetti al controllo ed agli agenti di polizia giudiziaria.

#### ART. 15.

*(Obbligo dell'assicurazione).*

1. È fatto obbligo ai titolari di zoo di contrarre una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori ai 500 milioni per persone e cose.

#### ART. 16.

*(Divieto di detenere animali di cattura).*

1. È fatto divieto ai titolari di zoo di acquistare, ricevere in dono o in prestito, e comunque di detenere animali catturati

allo stato libero. È ammessa deroga per animali che siano accompagnati da un certificato rilasciato dal Ministero competente e solo per casi di effettiva necessità, previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 3.

ART. 17.

*(Divieto di vendere animali a zoo non riconosciuti).*

1. È fatto divieto ai titolari di zoo di effettuare vendite, cessioni, scambi, permutate, prestiti, donazioni o locazioni di animali ad organismi diversi dagli zoo riconosciuti ai fini della presente legge ed agli zoo esteri. È fatto espresso divieto di vendere animali a privati.

CAPO IV

NORME PER LA DETENZIONE  
DI ANIMALI SELVATICI  
DA PARTE DI PRIVATI

ART. 18.

*(Specie per cui è necessaria la licenza).*

1. Il Ministro dell'ambiente, sentito il comitato di cui all'articolo 3, ha facoltà di indicare, con proprio decreto, le specie animali per la cui detenzione è obbligatorio munirsi di licenza. I possessori di animali inseriti nel decreto del Ministro dell'ambiente hanno tempo tre mesi per presentare alle prefetture la domanda di concessione della licenza secondo le modalità indicate all'articolo 6 e contenente quanto richiesto dalle lettere *a)* e *c)*. Devono inoltre dimostrare di aver assolto l'obbligo di cui all'articolo 15.

2. Il Ministero dell'ambiente, sentito il comitato, comunica all'interessato, a mezzo della prefettura, la concessione od il rifiuto della licenza. Detta decisione è inappellabile e non può essere riproposta.

3. In caso di diniego della licenza gli animali di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente sono confiscati ed affidati ad uno zoo munito di licenza compatibilmente alle disponibilità di ricezione.

## CAPO V

### VIGILANZA E COMPITI

#### ART. 19.

##### *(Vigilanza).*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai funzionari del Ministero dell'ambiente ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei comuni, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute a termini delle leggi di pubblica sicurezza.

#### ART. 20.

##### *(Poteri e compiti degli agenti addetti alla vigilanza).*

1. Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono richiedere l'esibizione della licenza, dei registri di carico e scarico nonché della documentazione relativa alle importazioni od agli acquisti di animali. Gli agenti che accertino infrazioni alla presente legge redigono il relativo verbale e lo inoltrano all'autorità competente ai sensi delle vigenti norme.

2. Qualora gli agenti abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

CAPO VI  
SANZIONI

## ART. 21.

(Sanzioni).

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione della legge penale, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000 ed il divieto di richiedere la licenza per tre anni per chi apre uno zoo senza preventivamente munirsi della licenza; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 20.000.000 a lire 200.000.000 e l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 30.000.000 a lire 300.000.000 per chi possiede uno zoo senza aver contratto la polizza assicurativa di cui all'articolo 15; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 60.000.000 a lire 600.000.000 milioni e la sospensione dell'attività commerciale per un periodo compreso fra i 6 ed i 12 mesi;

c) la sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, per ogni violazione accertata, per chi non rispetta le misure minime degli spazi destinati agli animali previste all'atto del rilascio della licenza; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000 e la sospensione dell'attività commerciale per un periodo compreso fra i 6 mesi ed i 12 mesi;

d) la sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per chi altera lo stato dei luoghi rispetto a quanto previsto dalla licenza; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000 e la sospensione dell'attività commerciale per un periodo compreso fra 6 e 12 mesi;

e) la sanzione amministrativa da lire 4.000.000 a lire 40.000.000, per ogni violazione accertata, a chi non esegue od altera le registrazioni di cui all'articolo 13; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 8.000.000 a lire 80.000.000, per ogni violazione accertata, e la sospensione dell'attività commerciale per un periodo compreso fra 6 e 12 mesi;

f) la sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per chi detiene animali in violazione dell'articolo 16; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000, per ogni violazione accertata, e la confisca dell'animale o degli animali detenuti in violazione all'articolo 16;

g) la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 100.000.000, per ogni violazione accertata, per la violazione dell'articolo 17; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 20.000.000 a lire 200.000.000, per ogni violazione accertata, e la sospensione dell'attività commerciale per un periodo compreso fra i 6 ed i 24 mesi.

#### ART. 22.

*(Oblazione e definizione amministrativa).*

1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### ART. 23.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge non è consentita l'apertura di nuovi zoo.



## ART. 24.

*(Finanziamenti).*

1. Le regioni, previo parere favorevole del Ministro dell'ambiente possono concorrere a finanziare i progetti di ristrutturazione degli zoo esistenti all'entrata in vigore della legge e possono concedere prestiti a tassi agevolati per dette ristrutturazioni. Possono inoltre finanziare, previo parere del Ministro dell'ambiente, progetti di ricerca da compiersi presso gli zoo in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca.

ALLEGATO A

Foglio n. ....

## LIBRO DI CARICO

Nome dello zoo ..... via ....., n. .... comune ..... ( )

Nome comune e nome scientifico	Numero esemplari e loro sesso (*)	Provenienza e data del loro ingresso	Motivazione dell'ingresso	Se animale CITES n. autorizzaz.	Note

(\*) Compilare per categorie omogenee. Esempio: 6 fenicotteri, 3 femmine, 3 maschi, provenienza zoo Ravensberg il 22 gennaio 1986. Acquistati. In caso non vi siano categorie omogenee utilizzare uno spazio per ogni animale.

ALLEGATO A

Foglio n. ....

## LIBRO DI CARICO

Nome dello zoo ..... via ....., n. .... comune ..... ( )

Nome comune e nome scientifico	Numero esemplari e loro sesso (*)	Destinazione e data dell'uscita	Motivazione uscita	Autorizzaz. CITES	Esito necropsopia (**)	Ente autorizzato esecutore necropsopia

(\*) Compilare per categorie omogenee. Esempio: 6 fenicotteri, 3 femmine, 3 maschi, destinazione zoo Ravensberg, vendita.

(\*\*) Obbligatorio solo per animali facenti parte appendice I e II della CITES.